

- All' **A.G.R.E.A**
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 - BOLOGNA
- All' **APPAG Trento**
Via G.B. Trener, 3
38100 - TRENTO
- All' **ARCEA**
“Cittadella Regionale”
Loc. Germaneto
88100 - CATANZARO
- All' **ARPEA**
Via Bogino, 23
10123 - TORINO
- All' **A.R.T.E.A**
Via Ruggero Bardazzi, 19/21
50127 - FIRENZE
- All' **A.V.E.P.A**
Via N. Tommaseo, 63-69
35131 - PADOVA
- All' Organismo Pagatore **AGEA**
Via Palestro, 81
00185 - ROMA
- All' **Organismo pagatore
della Regione Lombardia**
Direzione Generale Agricoltura
Piazza Città di Lombardia, 1
20100 - MILANO

- All' OP della Provincia Autonoma di
Bolzano - **OPPAB**
Via Alto Adige, 50
39100 - BOLZANO 2
- All' Organismo Pagatore **ARGEA**
Sardegna
Via Caprera 8
09123 - Cagliari
- Al **C.A.A. Coldiretti S.r.l.**
Via XXIV Maggio, 43
00187 - ROMA
- Al **C.A.A. Confagricoltura S.r.l.**
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00185 - ROMA
- Al **C.A.A. CIA S.r.l.**
Lungotevere Michelangelo, 9
00192 - ROMA
- Al **CAA Caf Agri**
Via Nizza 154
00198 - Roma
- Al **CAA degli Agricoltori**
Via Piave 66
00187 - Roma
- e, p.c. Al **Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e
delle foreste**
-Dip.to delle Politiche europee ed
internazionali e dello
sviluppo rurale
-Dir. Gen. delle politiche
Internazionali e dell'Unione europea

Via XX Settembre 20
00186 - ROMA

Alla **Regione Veneto**
Area Marketing territoriale,
Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport
Coordinamento Commissione
Politiche agricole
Palazzo Sceriman
Cannaregio, 168
30121 - Venezia (VE)

Alla **SIN S.p.A.**
Via Curtatone 4/D
00185 - ROMA

Alla **Leonardo S.p.A**
Piazza Monte Grappa, 4
00195 - ROMA

Alla **EY Advisory S.p.A**
Via Aurora 43,
00187 - ROMA

OGGETTO: Sostegno accoppiato al reddito - Disciplina a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115 nell'ambito dei pagamenti diretti

1. Premessa e riferimenti normativi

La presente circolare disciplina le misure a superficie ed animale previste nell'ambito del sostegno accoppiato al reddito che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Le principali fonti regolamentari UE e nazionali che disciplinano la materia sono:

- Reg. (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Piano Strategico Nazionale approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea del 2 dicembre 2022;

- DM 23 dicembre 2022 n. 660087 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- DM 30 marzo 2023 n. 185145 – modifica/integrazione al DM 23 dicembre 2022 n. 660087.

La circolare è adottata in applicazione di quanto previsto dall'art. 37 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 che stabilisce che *“L’organismo di coordinamento determina con propri provvedimenti, sentiti gli Organismi pagatori, i criteri di controllo e le modalità operative di attuazione del presente decreto, comprese le tempistiche per le istruttorie, anche per quanto riguarda il sistema integrato di cui al Capo II del regolamento (UE) 2022/1172”*.

Le procedure e le tempistiche disciplinate dalla presente circolare sono adottate in considerazione degli adempimenti, obblighi e tempistiche previste dalla regolamentazione UE per il pagamento dei contributi e la rendicontazione dei Fondi.

1.1 Ripartizione del plafond nazionale

Ai sensi dell'art. 22 del DM 23.12.2022 n. 660087, il plafond assegnato per il sostegno accoppiato al reddito è pari al 15% per cento delle dotazioni annuali di cui all'allegato IX del Reg. (UE) n. 2021/2115, ammontante a complessivi € 524.436.579 annui, distinto secondo le seguenti percentuali:

- a) il 13% è destinato al sostegno dei settori e produzioni di seguito indicate:
 - latte;
 - carni bovine;
 - carni ovine e caprine;
 - frumento duro;
 - semi oleosi: colza e girasole (esclusa la coltivazione di semi di girasole da tavola);
 - riso;
 - barbabietola da zucchero;
 - pomodoro destinato alla trasformazione;
 - olio d'oliva;
 - agrumi;
- b) il 2% è destinato al sostegno delle colture proteiche comprese le leguminose.

Le dotazioni finanziarie previste per il sostegno accoppiato al reddito, per ciascun anno, come stabilite dal Piano Strategico Nazionale, sono riepilogate nella tabella sottostante.

Si precisa, al riguardo, che i valori indicati per gli anni dal 2023 al 2026 tengono conto dello spostamento di risorse eseguito tra il 1° pilastro (FEAGA) e il 2° pilastro (FEASR) ai sensi dell'art. 103 del Reg. (UE) n. 2021/2115 e delle decisioni adottate con il Piano Strategico Nazionale.

Anno	Sostegno accoppiato al reddito (13%)	Sostegno accoppiato al reddito (2%)
2023	454.511.702	69.924.877
2024	454.511.702	69.924.877
2025	454.511.702	69.924.877
2026	454.511.702	69.924.877
2027	471.708.790	72.570.583

Il sostegno accoppiato al reddito si articola nel settore zootecnico e nel settore seminativo/culture permanenti.

I premi sono erogati sotto forma di pagamento annuale per tutti gli ettari o capi risultati ammissibili all'esito delle istruttorie, secondo gli importi unitari medi pianificati nella sezione 5.1.CIS(32) del Piano Strategico Nazionale.

Gli importi unitari effettivi da erogare, per ciascun anno di domanda, sono determinati dall'Organismo di coordinamento sulla base dei capi e delle superfici accertate dagli Organismi pagatori, nel rispetto degli importi unitari massimi.

2. Regimi di sostegno

L'agricoltore può chiedere il sostegno accoppiato al reddito nella domanda unica per le seguenti misure previste dagli artt. 23 e ss. del DM 23.12.2022 n. 660087:

➤ **Settore zootecnia: bovini da latte**

- Premio vacche da latte – livello 1 (art. 23, comma 1, lett. a);
- Premio vacche da latte associate ad allevamenti in zone montane – livello 2 (art. 23, comma 1, lett. b);
- Premio bufale (art. 23, comma 5).

➤ **Settore zootecnia: bovini da carne**

- Premio vacche nutrici iscritte nei Libri genealogici o nel registro anagrafico delle razze individuate da carne o a duplice attitudine – livello 1 (art. 24, comma 1, lett. a);
- Premio vacche nutrici non iscritte nei Libri genealogici e appartenente ad allevamenti non iscritti come allevamenti da latte nella BDN – livello 2 (art. 24, comma 1, lett. b);

➤ **Settore zootecnia: bovini macellati**

- Premio capi bovini macellati allevati per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione – livello 1 (art. 24, comma 2, lett. a);
- Premio capi bovini macellati allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione e certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta di cui al Reg. (UE) n. 1151/2012 – livello 2 (art. 24, comma 2, lett. b);
- Premio capi bovini macellati allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione e appartenenti a codici di allevamento aderenti a sistemi di qualità nazionale o a sistemi di etichettatura volontaria riconosciuti – livello 2 (art. 24, comma 2, lett. b);
- Premio capi bovini macellati allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione e allevati in aziende aderenti, nell'anno di domanda, a organizzazioni dei produttori del settore bovini da carne riconosciute ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013 – livello 2 (art. 24, comma 2, lett. b);
- Premio capi bovini macellati allevati dal richiedente per un periodo non inferiore ai dodici mesi prima della macellazione – livello 2 (art. 24, comma 2, lett. b);

➤ **Settore zootecnia: capi ovi-caprini**

- Premio agnelle da rimonta (art. 25, comma 1);
- Premio capi ovi-caprini macellati e certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012 (art. 25, comma 5).

➤ **Settore seminativo/culture permanenti**

- Premio alla coltivazione di frumento duro (art. 26);
- Premio alla coltivazione di girasole e colza (art. 27);
- Premio alla coltivazione del riso (art. 28);
- Premio alla coltivazione della barbabietola da zucchero (art. 29);
- Premio alla coltivazione del pomodoro da trasformazione (art. 30);
- Premio per olio di oliva (art. 31);
- Premio per agrumeti specializzati (art. 32);
- Premio alla coltivazione di soia (art. 33);
- Premio alla coltivazione delle colture proteiche diverse dalla soia (art. 34).

<S

3. Interventi bovini da latte, da carne e macellati

L'art. 22, comma 3, del DM 23.12.2022 n. 660087 stabilisce quale condizione di ammissibilità per tutti gli interventi relativi ai bovini da latte, da carne e macellati, il rispetto degli obblighi di identificazione e registrazione degli animali secondo le modalità e i termini previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134.

Ai fini del corretto calcolo delle tempistiche di identificazione e registrazione si prende in considerazione la data di registrazione dell'evento in BDN.

Inoltre, si applicano i suddetti limiti temporali ai dati dei capi desunti dalla BDN:

- Limite di 20 mesi di vita della vacca al di sotto del quale non possono essere considerate nascite di vitelli;
- Limite di 18 anni d'età della vacca oltre al quale non è possibile considerare nascite di vitelli;
- Periodo minimo di 270 giorni dell'intervallo di interparto.

È opportuno che il controllo dei limiti sopra indicati sia eseguito anche dagli Organismi pagatori.

I capi non conformi ai limiti sopra indicati sono esclusi dal pagamento.

Per ciascun capo richiesto a premio, fatte salve le penalizzazioni previste dalla normativa vigente per il mancato rispetto dei requisiti di identificazione e registrazione nella banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN), le condizioni di ammissibilità si considerano soddisfatte se gli obblighi di identificazione e registrazione sono adempiuti entro i termini di seguito indicati:

- a) il primo giorno del periodo di detenzione nell'azienda del richiedente, nel caso in cui è applicato un periodo di detenzione;
- b) entro il giorno in cui si verifica l'evento che dà diritto al sostegno, nel caso in cui non è applicato alcun periodo di detenzione.

Per tutti gli interventi zootecnici si rammenta, inoltre, che il DM 23.12.2022 n. 660087 stabilisce che le condizioni di ammissibilità devono maturare nel corso dell'anno di campagna (1° gennaio – 31 dicembre), pertanto, eventuali regolarizzazioni eseguite nell'anno successivo rispetto a quello di domanda, fatti salvi gli adempimenti eseguiti oltre il predetto termine in ragione della naturale scadenza dei termini di legge, non producono effetti ai fini del pagamento del sostegno accoppiato ed i capi che presentano irregolarità non sono ammissibili all'aiuto.

In altri termini, eventuali aggiornamenti/modifiche/integrazioni dei dati e delle informazioni presenti in BDN e rilevanti ai fini delle istruttorie e dei pagamenti dei capi devono essere eseguite entro il 31 dicembre dell'anno di domanda.

Si precisa, inoltre, che per tutti gli interventi zootecnici per i quali viene richiesta l'adesione a ClassyFarm è necessario che l'agricoltore provveda alla registrazione/iscrizione nel sistema Classyfarm entro il 31 dicembre dell'anno di domanda.

3.1 Bovini da latte

3.1.1 Premio vacche da latte

Condizioni di ammissibilità

All'intervento è assegnata la quota pari al 19,70% dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato al reddito, come previsto dall'articolo 22, comma 2, lettera a), del DM 23.12.2022 n. 660087.

Ai sensi dell'art. 23, comma 1, del DM 23.12.2022 n. 660087, il premio è riconosciuto alle vacche da latte di età superiore ai venti mesi che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134.

L'aiuto spetta al detentore della vacca al momento del parto.

L'intervento si articola su **due livelli**:

➤ **Livello 1:** in aggiunta alle condizioni di ammissibilità generali riportate nella definizione dell'intervento, il premio è riconosciuto se la vacca:

1. è correttamente identificata e registrata nella banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN) secondo le modalità e i termini previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134

E

2. appartiene ad un allevamento che aderisce a ClassyFarm

E

3. appartiene ad allevamenti che rispettano requisiti qualitativi ed igienico sanitari.

In particolare, con riferimento a questi ultimi, l'allevamento deve rispettare almeno 2 dei seguenti requisiti qualitativi ed igienico sanitari nell'anno di presentazione della domanda:

- tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 300.000;
- tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 40.000;
- contenuto di proteina superiore a 3,35 gr per 100 ml.

Nel caso in cui l'allevamento sia in regola con due parametri di cui sopra, il terzo dovrà comunque rispettare i seguenti limiti:

- tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 400.000;
- tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 100.000;
- contenuto di proteina superiore a 3,20 gr per 100 ml.

In deroga a quanto sopra indicato, i capi appartenenti ad allevamenti inseriti in circuiti produttivi di formaggi a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012 o dei regimi di qualità certificati devono rispettare, fatti salvi i parametri di legge, solo uno dei seguenti parametri:

- tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 300.000;

- tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 40.000;
- contenuto di proteina superiore a 3,35 gr per 100 ml.

Ai fini della verifica dei requisiti qualitativi ed igienico-sanitari devono essere eseguite le analisi richieste presso i laboratori che già operano ai sensi della normativa di settore. Le procedure per le determinazioni analitiche sono quelle già effettuate nell'ambito di applicazione del Reg. (CE) n. 853/2004 - sezione IX: latte crudo e prodotti lattiero-caseari trasformati/capitolo I: latte crudo – produzione primaria/III, criteri per il latte crudo al punto 3. a) i) - che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

Il rispetto di ogni parametro qualitativo è comprovato dalla verifica della media geometrica annuale ottenuta da almeno due certificazioni analitiche effettuate per ogni mese sui campioni di latte prodotto o consegnato.

Con riferimento alle analisi del latte, la normativa vigente stabilisce che in caso di aziende ubicate in territorio montano la media annuale può essere effettuata sulla base di una certificazione analitica per mese, ad eccezione delle aziende che conducono animali per l'alpeggio. Queste ultime aziende, per la durata del periodo di alpeggio non superiore comunque a quattro mesi (cioè per i mesi nei quali i capi sono in alpeggio indipendentemente dalla data di partenza o di ritorno in allevamento), sono esentate dall'effettuazione delle relative certificazioni analitiche.

Per i mesi in cui non viene dichiarata la produzione di latte non sono richieste analisi.

Le campionature o le certificazioni analitiche devono essere effettuate da laboratori autorizzati ovvero nell'ambito di consegne ai primi acquirenti come stabilito dal DM 7 aprile 2015 n. 2337.

L'azienda è definita da latte sulla base della verifica della presenza delle analisi e della produzione secondo parametri di qualità, senza la necessità di verificare una produzione minima.

I dati delle analisi sono acquisiti direttamente dagli Organismi pagatori mentre i dati delle consegne mensili sono resi disponibili in apposita area del SIAN. Nel caso di vendita diretta, il produttore deve comunicare le produzioni mensili all'Organismo pagatore.

Ai fini dell'erogazione del sostegno specifico in questione è fatto obbligo di acquisire tutte le analisi effettuate sul latte prodotto da parte degli Organismi pagatori.

➤ **Livello 2:** in aggiunta alle condizioni di ammissibilità generali riportate nella definizione dell'intervento, il premio è riconosciuto se la vacca:

1. è correttamente identificata e registrata nella banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN) secondo le modalità e i termini previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134

E

2. è associata per almeno sei mesi ad un codice allevamento situato in zone montane ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/1999 o dell'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013

E

3. appartiene ad allevamenti che rispettano almeno 1 dei seguenti requisiti qualitativi ed igienico sanitari nell'anno di presentazione della domanda, fatti salvi i parametri di legge:
 - tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 300.000;
 - tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 40.000;
 - contenuto di proteina superiore a 3,35 gr per 100 ml.

Ai fini della verifica dei requisiti qualitativi ed igienico-sanitari si applica quanto previsto per il livello 1.

Ai fini della verifica che il codice allevamento sia situato in zone montane è possibile fare riferimento alle informazioni presenti nell'ambito del SIAN unitamente ai dati delle produzioni del latte.

3.1.2 Demarcazione

Il premio erogabile sul livello 1 non è cumulabile con il livello 2. I premi erogati sia sul livello 1 che sul livello 2 non sono cumulabili con alcuno dei premi previsti per il settore dei bovini da carne (art. 24 del DM 23.12.2022 n. 660087).

3.1.3 Premio bufale

Condizioni di ammissibilità

All'intervento è assegnata la quota pari allo 0,70% dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato al reddito, come previsto dall'articolo 22, comma 2, lettera a), del DM 23.12.2022 n. 660087.

Ai sensi dell'art. 23, comma 5, del DM 23.12.2022 n. 660087, come modificato dall'art. 8 del DM 30 marzo 2023 n. 185145 sono ammissibili le bufale che abbiano partorito nell'anno civile ed abbiano un'età superiore a trenta mesi, i cui bufalini siano identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134.

Ai sensi dell'art. 23, comma 6, del DM 23.12.2022 n. 660087, come integrato dall'art. 7 del DM 30 marzo 2023 n. 185145, il premio spetta al detentore della bufala al momento del parto, correttamente identificata e registrata nella banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN), associata ad un codice di allevamento che, nell'anno di presentazione della domanda, aderisce a ClassyFarm.

3.2 Bovini da carne

3.2.1 Premio bovini da carne

Condizioni di ammissibilità

All'intervento è assegnata la quota pari al 9,90% dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato al reddito, come previsto dall'articolo 22, comma 2, lettera a), del DM 23.12.2022 n. 660087.

Ai sensi dell'art. 24, comma 1, del DM 23.12.2022 n. 660087, come modificato dall'art. 8 del DM 30 marzo 2023 n. 185145, il premio è riconosciuto alle vacche nutrici di età superiore ai venti mesi che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134.

L'aiuto spetta al detentore della vacca al momento del parto.

La misura si articola su **due livelli**:

➤ **Livello 1:** in aggiunta alle condizioni di ammissibilità generali riportate nella definizione dell'intervento, il premio è riconosciuto se la vacca:

1. è correttamente identificata e registrata nella banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN) secondo le modalità e i termini previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134

E

2. è iscritta nei Libri genealogici delle razze individuate da carne o a duplice attitudine nell'allegato X al DM 23.12.2022 n. 660087. Ai fini dell'ammissibilità al premio sono incluse, dalla data della loro iscrizione, le vacche iscritte nei Libri genealogici nell'anno di riferimento.

- **Livello 2:** in aggiunta alle condizioni di ammissibilità generali riportate nella definizione dell'intervento, il premio è riconosciuto se la vacca:
1. è correttamente identificata e registrata nella banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN) secondo le modalità e i termini previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134

E

2. non è iscritta nei Libri genealogici e appartiene ad allevamenti non iscritti come allevamenti da latte nella BDN.

3.2.2 Demarcazione

Il premio erogabile sul livello 1 non è cumulabile con il livello 2. I premi erogati sia sul livello 1 che sul livello 2 non sono cumulabili con alcuno dei premi previsti per il settore dei bovini da latte (art. 23 del DM 23.12.2022 n. 660087) né con alcuno dei premi previsti per il settore bovini da carne macellati (art. 24, comma 2, del DM 23.12.2022 n. 660087).

3.3. Bovini macellati

3.3.1 Premio bovini macellati

Condizioni di ammissibilità

All'intervento è assegnata la quota pari al 14,90% dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato al reddito, come previsto dall'articolo 22, comma 2, lettera a), del DM 23.12.2022 n. 660087.

Ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del DM 23.12.2022 n. 660087, il premio è riconosciuto ai bovini macellati in età compresa tra dodici e ventiquattro mesi, allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione e associati a codici di allevamento che aderiscono a ClassyFarm. L'adesione a ClassyFarm non è richiesta per gli allevamenti situati in zone montane, ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/1999 o dell'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

La misura si articola su **due livelli**:

- **Livello 1:** in aggiunta alle condizioni di ammissibilità generali riportate nella definizione dell'intervento, il premio è riconosciuto se il bovino macellato:

1. è correttamente identificato e registrato nella banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN) secondo le modalità e i termini previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 alla data di inizio del periodo di detenzione utile per accedere al premio

E

2. è allevato dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione.

➤ **Livello 2:** in aggiunta alle condizioni di ammissibilità generali dell'intervento bovini macellati in aggiunta alle condizioni di ammissibilità generali riportate nella definizione dell'intervento, il premio è riconosciuto se il bovino macellato:

1. è correttamente identificato e registrato nella banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN) secondo le modalità e i termini previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134

E

2. è certificato a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta di cui al Reg. (UE) n. 1151/2012

O

3. appartiene a codici di allevamento aderenti a sistemi di qualità nazionale o a sistemi di etichettatura volontaria riconosciuti;

O

4. è allevato in aziende aderenti, nell'anno di domanda, a organizzazioni dei produttori del settore bovini da carne riconosciute ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013;

O

5. è allevato dal richiedente per un periodo non inferiore ai dodici mesi prima della macellazione.

3.3.2 Demarcazione

Il premio erogabile sul livello 1 non è cumulabile con il livello 2. I premi erogati sia sul livello 1 che sul livello 2 non sono cumulabili con alcuno dei premi previsti per il settore dei bovini da latte (art. 23 del DM 23.12.2022 n. 660087) né con alcuno dei premi previsti per il settore bovini da carne (art. 24, comma 1, del DM 23.12.2022 n. 660087).

4. Interventi capi ovi-caprini

L'art. 22, comma 3, del DM 23.12.2022 n. 660087 stabilisce quale condizione di ammissibilità per tutti gli interventi relativi ai capi ovi-caprini, il rispetto degli obblighi di identificazione e registrazione degli animali secondo le modalità e i termini previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134.

Ai fini del corretto calcolo di tutte le tempistiche di identificazione e registrazione si prende in considerazione la data di registrazione dell'evento in BDN.

Anche per gli interventi in questione il DM 23.12.2022 n. 660087 stabilisce che le condizioni di ammissibilità devono maturare nel corso dell'anno di campagna (1° gennaio – 31 dicembre), pertanto, eventuali regolarizzazioni eseguite nell'anno successivo rispetto a quello di domanda, fatti salvi gli adempimenti eseguiti oltre il predetto termine in ragione della naturale scadenza dei termini di legge, non producono effetti ai fini del pagamento del sostegno accoppiato ed i capi che presentano irregolarità non sono ammissibili all'aiuto.

In altri termini, eventuali aggiornamenti/modifiche/integrazioni dei dati e delle informazioni presenti in BDN e rilevanti ai fini delle istruttorie e dei pagamenti dei capi devono essere eseguite entro il 31 dicembre dell'anno di domanda.

4.1 Agnelle da rimonta

Condizioni di ammissibilità

All'intervento è assegnata la quota pari all'1,70% dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato al reddito, come previsto dall'articolo 22, comma 2, lettera a), del DM 23.12.2022 n. 660087.

Ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del DM 23.12.2022 n. 660087, sono ammissibili al premio le agnelle da rimonta identificate e registrate entro il 31 dicembre dell'anno di domanda secondo le modalità e i termini previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, facenti parte di greggi che aderiscono ai piani regionali di selezione per la resistenza alla scrapie e nei quali sono esclusi dalla riproduzione gli arieti omozigoti sensibili a detta malattia.

La quota di agnelle da rimonta ammissibile per ciascun gregge è così determinata:

- il 75% delle agnelle destinate alla riproduzione, considerato un valore massimo della quota di rimonta del 20% sul totale dei soggetti adulti in riproduzione, per gli allevamenti ove l'obiettivo del piano risulta non raggiunto;

- il 35% delle agnelle destinate alla riproduzione, sempre considerato un valore massimo della quota di rimonta del 20% sul totale dei soggetti adulti in riproduzione, per gli allevamenti ove l'obiettivo del piano di risanamento risulta raggiunto (allevamenti dichiarati indenni). L'obiettivo di risanamento risulta raggiunto nel caso di greggi composte unicamente da capi con genotipo ARR/ARR o nelle quali per la monta siano stati impiegati, da almeno 10 anni, esclusivamente arieti di genotipo ARR/ARR. Inoltre, ai fini della verifica del livello di qualifica sanitaria dell'allevamento presente in BDN, in ogni caso si considera raggiunto l'obiettivo del risanamento se è presente il livello massimo (L1); per gli altri livelli l'obiettivo si considera non raggiunto, compreso il caso in cui non figurino in anagrafe i dati di cui all'art. 3 del DM 12 maggio 2015.

Sono esclusi dal premio gli allevamenti che avendo raggiunto l'obiettivo di risanamento nell'anno precedente a quello di domanda scendono di livello per il quale lo status di resistenza alla scrapie non può essere riconosciuto ai sensi dell'allegato 1, parte B, paragrafo IV, del decreto del Ministro della Salute 25 novembre 2015.

4.1.2 Demarcazione

Ciascun capo ovicaprino può essere oggetto di una sola domanda di aiuto ai sensi dell'articolo 25 del DM 23.12.2022 n. 660087.

4.2 Premio capi ovi-caprini macellati

Condizioni di ammissibilità

All'intervento è assegnata la quota pari all'1,20% dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato al reddito, come previsto dall'articolo 22, comma 2, lettera a), del DM 23.12.2022 n. 660087.

Ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del DM 23.12.2022 n. 660087, il premio è destinato ai capi ovi-caprini che nascono nella stalla del richiedente l'aiuto e sono:

1. identificati individualmente e registrati ai sensi del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, prima di essere inviati al macello

E

2. le cui carni sono certificate a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012.

4.2.1 Demarcazione

Ciascun capo ovicaprino può essere oggetto di una sola domanda di aiuto ai sensi dell'articolo 25 del DM 23.12.2022 n. 660087.

5. Settore seminativo/culture permanenti

5.1 Premio alla coltivazione di frumento duro

All'intervento è assegnata la quota pari al 20,10% dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato al reddito, come previsto dall'articolo 22, comma 2, lettera a), del DM 23.12.2022 n. 660087.

Ai sensi dell'articolo 26 del DM 23.12.2022 n. 660087, il premio è concesso per ettaro di superficie ammissibile seminato e coltivato a frumento duro nelle Regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna secondo le normali pratiche colturali e mantenuto in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena delle cariossidi.

Le colture che a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute non raggiungono la fase di maturazione piena delle cariossidi sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

Ai fini dell'accertamento delle condizioni climatiche eccezionali è necessario che l'agricoltore renda disponibile all'Organismo pagatore competente, secondo le modalità dallo stesso definite, prove sufficienti attestanti le condizioni climatiche eccezionali.

Si rammenta che la circostanza eccezionale, nonché la relativa documentazione, deve essere comunicata per iscritto entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario sia in condizione di farlo e, comunque, non oltre il termine di presentazione della domanda unica relativa alla campagna successiva a quella in cui si è verificata la forza maggiore o la circostanza eccezionale.

Dall'anno di domanda 2024, l'agricoltore che intende richiedere il premio in questione deve utilizzare sementi delle categorie pre-base, base o della categoria certificata (di I o II riproduzione), appartenenti a varietà iscritte nei Registri delle Varietà o nel Catalogo Comune europeo, ferma restando la

possibilità, per le aziende biologiche, di utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica non siano disponibili sul mercato.

5.2 Premio alla coltivazione di girasole e colza

All'intervento è assegnata la quota pari al 2,80% dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato al reddito, come previsto dall'articolo 22, comma 2, lettera a), del DM 23.12.2022 n. 660087.

Ai sensi dell'articolo 27 del DM 23.12.2022 n. 660087, come integrato dall'art. 9 del DM 30 marzo 2023 n. 185145, il premio è concesso per ettaro di superficie ammissibile seminato e coltivato a girasole e colza, con esclusione delle coltivazioni destinate alla produzione di semi di girasole da tavola, secondo le normali pratiche colturali, mantenuto in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei semi ed impegnato nei contratti di fornitura con un'industria di trasformazione, sementiera o mangimistica, comprese le imprese di prima trasformazione.

Qualora il contratto di fornitura sia stipulato dal produttore per il tramite di una organizzazione di produttori riconosciuta o cooperativa o consorzio di cui il produttore agricolo è socio, ovvero con un centro di stoccaggio, il produttore allega alla domanda unica l'impegno di coltivazione in essere con la propria associazione o il contratto di fornitura con il centro di stoccaggio, mentre i contratti di fornitura sono depositati a cura della medesima associazione o del centro di stoccaggio, presso AGEA coordinamento, secondo le modalità ed i termini che saranno definiti con successiva circolare.

Qualora si verifichi una discordanza tra la superficie ammissibile dichiarata in domanda e quella risultante dagli impegni di coltivazione o dai contratti sottoscritti dall'agricoltore, il pagamento è eseguito utilizzando la minore superficie delle due.

Le colture che, a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, non raggiungono la fase di maturazione piena dei semi sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

Ai fini dell'accertamento delle condizioni climatiche eccezionali è necessario che l'agricoltore renda disponibile all'Organismo pagatore competente, secondo le modalità dallo stesso definite, prove sufficienti attestanti le condizioni climatiche eccezionali.

Si rammenta che la circostanza eccezionale, nonché la relativa documentazione, deve essere comunicata per iscritto entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario sia in condizione di

farlo e, comunque, non oltre il termine di presentazione della domanda unica relativa alla campagna successiva a quella in cui si è verificata la forza maggiore o la circostanza eccezionale

Dall'anno di domanda 2024, l'agricoltore che intende richiedere il premio in questione deve utilizzare sementi delle categorie pre-base, base o della categoria certificata (di I o II riproduzione), appartenenti a varietà iscritte nei Registri delle Varietà o nel Catalogo Comune europeo, ferma restando la possibilità, per le aziende biologiche, di utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica non siano disponibili sul mercato.

5.3 Premio alla coltivazione del riso

All'intervento è assegnata la quota pari al 16,30% dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato al reddito, come previsto dall'articolo 22, comma 2, lettera a), del DM 23.12.2022 n. 660087.

Ai sensi dell'articolo 28 del DM 23.12.2022 n. 660087, il premio è concesso per ettaro di superficie ammissibile seminato e coltivato a riso secondo le normali pratiche colturali e mantenuto in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena delle cariossidi.

Le colture che, a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, non raggiungono la fase di maturazione piena dei cariossidi sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

Ai fini dell'accertamento delle condizioni climatiche eccezionali è necessario che l'agricoltore renda disponibile all'Organismo pagatore competente, secondo le modalità dallo stesso definite, prove sufficienti attestanti le condizioni climatiche eccezionali.

Si rammenta che la circostanza eccezionale, nonché la relativa documentazione, deve essere comunicata per iscritto entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario sia in condizione di farlo e, comunque, non oltre il termine di presentazione della domanda unica relativa alla campagna successiva a quella in cui si è verificata la forza maggiore o la circostanza eccezionale

Dall'anno di domanda 2024, l'agricoltore che intende richiedere il premio in questione deve utilizzare sementi delle categorie pre-base, base o della categoria certificata (di I o II riproduzione), appartenenti a varietà iscritte nei Registri delle Varietà o nel Catalogo Comune europeo, ferma restando la possibilità, per le aziende biologiche, di utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica non siano disponibili sul mercato.

5.3 Premio alla coltivazione della barbabietola da zucchero

All'intervento è assegnata la quota pari al 4,40% dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato al reddito, come previsto dall'articolo 22, comma 2, lettera a), del DM 23.12.2022 n. 660087.

Ai sensi dell'articolo 29 del DM 23.12.2022 n. 660087, l'aiuto è concesso per ettaro di superficie ammissibile seminato e coltivato a barbabietola da zucchero secondo le normali pratiche colturali, mantenuto in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena della radice ed impegnato nei contratti di fornitura stipulati con un'industria saccarifera che devono essere allegati alla domanda unica.

Qualora si verifichi una discordanza tra la superficie contrattata e quella risultante all'esito dei controlli della domanda, il pagamento è eseguito utilizzando la minore superficie delle due.

Le colture che, a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, non raggiungono la fase di maturazione piena della radice sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

Ai fini dell'accertamento delle condizioni climatiche eccezionali è necessario che l'agricoltore renda disponibile all'Organismo pagatore competente, secondo le modalità dallo stesso definite, prove sufficienti attestanti le condizioni climatiche eccezionali.

Si rammenta che la circostanza eccezionale, nonché la relativa documentazione, deve essere comunicata per iscritto entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario sia in condizione di farlo e, comunque, non oltre il termine di presentazione della domanda unica relativa alla campagna successiva a quella in cui si è verificata la forza maggiore o la circostanza eccezionale.

Dall'anno di domanda 2024, l'agricoltore che intende richiedere il premio in questione deve utilizzare sementi della categoria di base o della categoria certificata (di I o II riproduzione), appartenenti a varietà iscritte nei Registri delle Varietà o nel Catalogo Comune europeo, ferma restando la possibilità, per le aziende biologiche, di utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica non siano disponibili sul mercato.

5.4 Premio alla coltivazione del pomodoro da trasformazione

All'intervento è assegnata la quota pari al 2,30% dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato al reddito, come previsto dall'articolo 22, comma 2, lettera a), del DM 23.12.2022 n. 660087.

Ai sensi dell'articolo 30 del DM 23.12.2022 n. 660087, il premio è concesso per ettaro di superficie ammissibile seminato e coltivato a pomodoro da trasformazione secondo le normali pratiche colturali, mantenuto in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena del frutto ed impegnato in contratti di fornitura stipulati con un'industria di trasformazione del pomodoro per il solo tramite di un'organizzazione dei produttori riconosciuta ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013.

I contratti di fornitura in questione sono depositati e informatizzati della medesima organizzazione dei produttori presso AGEA nel sistema SIAN, utilizzando le funzionalità ivi messe a disposizione, entro il termine massimo di presentazione della domanda unica di ciascun anno.

Le organizzazioni di produttori provvedono, altresì, a caricare nel sistema SIAN, utilizzando le funzionalità ivi messe a disposizione, i dati relativi agli impegni di coltivazione in essere con ciascun agricoltore associato, entro il termine del 30 novembre dell'anno di domanda.

Gli agricoltori associati ad un'organizzazione di produttori devono allegare alla domanda unica, l'impegno di coltivazione in essere con la propria associazione.

Gli impegni di coltivazione, sempre a pena di inammissibilità, devono obbligatoriamente contenere i seguenti elementi minimi:

- data di sottoscrizione;
- sottoscrizione delle parti (beneficiario dell'aiuto e organizzazione di produttori);
- superficie (ha) coltivata a pomodoro.

Qualora si verifichi una discordanza tra la superficie contrattata e quella risultante all'esito dei controlli della domanda, il pagamento è eseguito utilizzando la minore superficie delle due.

Le colture che, a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, non raggiungono la fase di maturazione piena del frutto sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

Ai fini dell'accertamento delle condizioni climatiche eccezionali è necessario che l'agricoltore renda disponibile all'Organismo pagatore competente, secondo le modalità dallo stesso definite, prove sufficienti attestanti le condizioni climatiche eccezionali.

Si rammenta che la circostanza eccezionale, nonché la relativa documentazione, deve essere comunicata per iscritto entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario sia in condizione di farlo e, comunque, non oltre il termine di presentazione della domanda unica relativa alla campagna successiva a quella in cui si è verificata la forza maggiore o la circostanza eccezionale

Dall'anno di domanda 2024, l'agricoltore che intende richiedere il premio in questione deve utilizzare materiale di propagazione certificato, appartenente a varietà iscritte nei Registri delle Varietà o nel Catalogo Comune europeo, ferma restando la possibilità, per le aziende biologiche, di utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica non siano disponibili sul mercato.

5.5 Premio per olio di oliva prodotto secondo disciplinari di produzione ai sensi del Reg.

(UE) n. 1151/2012

All'intervento è assegnata la quota pari al 2,60% dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato al reddito, come previsto dall'articolo 22, comma 2, lettera a), del DM 23.12.2022 n. 660087.

Ai sensi dell'articolo 31 del DM 23.12.2022 n. 660087, come modificato e integrato dall'art. 10 del DM 30 marzo 2023, n. 185145, il premio è concesso per ettari di superficie ammissibile coltivati ad oliveto che, nell'anno di domanda, sono inseriti nel sistema dei controlli per la produzione degli oli di oliva, certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012, condotti da agricoltori in regola con la tenuta dei registri di cui all'art. 5, comma 1, del DM 23 dicembre 2013.

Si precisa, al riguardo, che come specificato dalla circolare prot. n. 1768 del 21 marzo 2017 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, qualora l'agricoltore non sia obbligato alla tenuta del registro telematico in questione, la cessione di olive per la produzione di olio può essere dimostrata anche dalla registrazione nel carico del registro telematico tenuto dal frantoio di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), del DM 23 dicembre 2013 o dal commerciante di olive di cui all'art. 2, comma 1, lett. i), del DM 10 novembre 2009, come modificato dall'art. 1, comma 1, del DM 8 luglio 2015. Inoltre, l'agricoltore può documentare la produzione di olio di oliva ottenuta dalle superfici sottoposte al piano di controllo stesso, qualora tale informazione non sia desumibile dai suddetti registri.

Qualora si verifichi una discordanza tra la superficie inserita nel sistema dei controlli e quella risultante all'esito dei controlli della domanda, il pagamento è eseguito utilizzando la minore superficie delle due.

Ai fini del percepimento dell'aiuto è necessario che la superficie olivetata sia inclusa in un areale di produzione DOP o IGP e che l'agricoltore abbia correttamente adempiuto agli obblighi stabiliti dal sistema di qualità cui aderisce.

Fermo restando quanto altro stabilito nel decreto 28 maggio 2021, qualora a causa di condizioni eccezionali avverse non risulti la produzione di olio certificato a denominazione di origine protetta o indicazione geografica, le superfici richieste a premio sono riconosciute ammissibili purché siano state eseguite le pratiche colturali stabilite nel disciplinare.

5.6 Premio per agrumeti specializzati

All'intervento è assegnata la quota pari al 3,50% dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato al reddito, come previsto dall'articolo 22, comma 2, lettera a), del DM 23.12.2022 n. 660087.

Ai sensi dell'articolo 32 del DM 23.12.2022 n. 660087, il premio è concesso per ettari di superficie ammissibile coltivati ad agrumeto specializzato che, nell'anno di domanda, sono inseriti nel sistema dei controlli per la relativa produzione a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012 oppure le cui superfici sono soggette all'obbligo di conferimento della produzione ad una organizzazione dei produttori riconosciuta ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013, cui aderisce il produttore.

Qualora si verifichi una discordanza tra la superficie inserita nel sistema dei controlli o soggetta all'obbligo di conferimento della produzione e quella risultante all'esito dei controlli della domanda, il pagamento è eseguito utilizzando la minore superficie delle due.

5.7 Premio alla coltivazione di soia

All'intervento è assegnata la quota pari al 44% dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato al reddito, come previsto dall'articolo 22, comma 2, lettera b), del DM 23.12.2022 n. 660087.

Ai sensi dell'articolo 33 del DM 23.12.2022 n. 660087, il premio è concesso per ettaro di superficie ammissibile seminato e coltivato a soia secondo le normali pratiche colturali e mantenuto in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei baccelli.

Le colture che a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute non raggiungono la fase di maturazione piena dei baccelli sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

Ai fini dell'accertamento delle condizioni climatiche eccezionali è necessario che l'agricoltore renda disponibile all'Organismo pagatore competente, secondo le modalità dallo stesso definite, prove sufficienti attestanti le condizioni climatiche eccezionali.

Si rammenta che la circostanza eccezionale, nonché la relativa documentazione, deve essere comunicata per iscritto entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario sia in condizione di farlo e, comunque, non oltre il termine di presentazione della domanda unica relativa alla campagna successiva a quella in cui si è verificata la forza maggiore o la circostanza eccezionale.

Dall'anno di domanda 2024, l'agricoltore che intende richiedere il premio in questione deve utilizzare sementi delle categorie pre-base, base o della categoria certificata (di I o II riproduzione), appartenenti a varietà iscritte nei Registri delle Varietà o nel Catalogo Comune europeo, ferma restando la possibilità, per le aziende biologiche, di utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica non siano disponibili sul mercato.

5.8 Premio alla coltivazione delle colture proteiche diverse dalla soia

All'intervento è assegnata la quota pari al 56% dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato al reddito, come previsto dall'articolo 22, comma 2, lettera b), del DM 23.12.2022 n. 660087.

Ai sensi dell'articolo 34 del DM 23.12.2022 n. 660087, il premio è concesso per ettaro di superficie ammissibile seminato e coltivato a colture proteiche diverse dalla soia secondo le normali pratiche colturali e mantenuto in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei semi per le leguminose da granella e all'inizio della fioritura per gli erbai annuali di sole leguminose o di specie

di leguminose in miscuglio con graminacee e altre specie, purché le leguminose in campo restino predominanti.

Le colture che a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute non raggiungono la fase di maturazione piena dei semi sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

Ai fini dell'accertamento delle condizioni climatiche eccezionali è necessario che l'agricoltore renda disponibile all'Organismo pagatore competente, secondo le modalità dallo stesso definite, prove sufficienti attestanti le condizioni climatiche eccezionali.

Si rammenta che la circostanza eccezionale, nonché la relativa documentazione, deve essere comunicata per iscritto entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario sia in condizione di farlo e, comunque, non oltre il termine di presentazione della domanda unica relativa alla campagna successiva a quella in cui si è verificata la forza maggiore o la circostanza eccezionale.

6. Requisiti per il pagamento

Il sostegno accoppiato al reddito deve essere chiesto dall'agricoltore interessato nella domanda unica di pagamento e, ai fini del percepimento del contributo, l'agricoltore deve possedere il requisito di agricoltore in attività, in applicazione di quanto previsto dagli artt. 4 e 7, comma 2, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 e della circolare AGEA prot. n. 12874 del 22 febbraio 2023.

IL DIRETTORE

(Dott.ssa Silvia LORENZINI)

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica
digitale ai sensi degli artt. 21 e 23 del D.Lgs n. 82/2005